

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

246/2025/R/RIF

SEPARAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA

NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Orientamenti finali

Mercato di incidenza: ciclo dei rifiuti urbani

10 giugno 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 gennaio 2024, 27/2024/R/RIF (di seguito: deliberazione 27/2024/R/RIF) per l'adozione di provvedimenti funzionali allo sviluppo di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con il presente documento sono illustrati gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di separazione contabile e amministrativa nel settore rifiuti.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **10 luglio 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Assetti e Governance Ambientale
Unità qualità contrattuale e delle prestazioni dei servizi di gestione dei rifiuti urbani

Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
e-mail: info@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it
Tel. 02-65565313

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1	Introduzione.....	6
2	Livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali	9
3	Le unità logico-organizzative della separazione contabile	12
4	Imputazione delle partite economiche e patrimoniali.....	13
5	<i>Driver</i> di ribaltamento.....	14
6	Ambito di applicazione	18
7	Approccio per la separazione contabile	20
8	Schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore rifiuti	22
9	<i>Unbundling</i> del bilancio consolidato.....	24

1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 27/2024/R/RIF, l’Autorità ha avviato il procedimento per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 527, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), finalizzato all’emanazione di *“direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi”*.
- 1.2 Lo sviluppo delle direttive sulla separazione contabile nel settore dei rifiuti urbani è svolto in parallelo ad altri procedimenti relativi al medesimo settore, in particolare al procedimento avviato con la deliberazione 18 gennaio 2025, 57/2025/R/RIF per l’aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), nell’ambito del quale è stato pubblicato il documento per la consultazione 15 aprile 2025, 180/2025/R/RIF (documento per la consultazione 180/2025/R/RIF), e al procedimento avviato con la deliberazione 28 gennaio 2025, 23/2025/R/RIF per l’aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e alla modifica della deliberazione 15/2022/R/RIF.
- 1.3 Nella deliberazione 27/2024/R/RIF l’Autorità ha indicato i principali obiettivi che intende perseguire con la definizione delle direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti, in coerenza con quanto indicato nella legge 205/17:
- favorire l’efficienza nell’erogazione dei servizi nel settore dei rifiuti urbani, sia mediante una corretta disaggregazione dei costi ammissibili ai riconoscimenti tariffari per funzione svolta e/o per categoria di utenza, sia prevedendo una opportuna disaggregazione dei costi per area geografica;
 - promuovere la concorrenza, mediante la corretta separazione dei costi delle attività regolate dai costi delle attività libere, con l’obiettivo di evitare sussidi incrociati.
- 1.4 Il perseguimento di tali obiettivi, come indicato nella medesima deliberazione 27/2024/R/RIF, deve tener conto da un lato delle peculiarità del settore dei rifiuti urbani e dall’altro dell’esigenza di contenere gli oneri amministrativi sia in relazione agli obblighi posti in capo ai gestori, sia in relazione alle attività di controllo in capo agli Enti territorialmente competenti e all’Autorità.
- 1.5 Al fine di avviare un confronto con gli *stakeholder*, nell’ambito del procedimento in parola, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 146/2025/R/RIF, nel quale, a partire dalla disamina degli elementi di contesto – organizzazione del servizio, quadro normativo e regolamentare relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e disciplina della separazione contabile sviluppata per gli altri settori regolati dall’Autorità – sono stati indicati i primi

orientamenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge 205/17.

- 1.6 Nell'ambito del documento per la consultazione 146/2025/R/RIF, nei capitoli dedicati all'esame degli elementi di contesto sono state in particolare richiamate le peculiarità relative all'assetto organizzativo del settore dei rifiuti urbani, caratterizzato da rilevanti elementi di disomogeneità nelle configurazioni istituzionali territoriali/locali, nelle scelte compiute a livello di programmazione regionale e in quelle relative al perimetro di attività affidate in gestione o espletate in condizioni di mercato. Un assetto lontano, come evidenziato dall'Autorità¹, da quello prospettato dall'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati nei piani regionali secondo criteri orientati, tra gli altri, sia al superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, sia al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali².
- 1.7 I primi orientamenti per la separazione contabile nel settore dei rifiuti urbani sono riportati nel capitolo 6 del documento per la consultazione 146/2025/R/RIF, nel quale l'Autorità, muovendo dalla considerazione che le attuali norme in materia di separazione contabile contenute nella vigente regolazione tariffaria abbiano contribuito a soddisfare i primari obiettivi del presente procedimento - favorire l'efficienza nell'erogazione dei servizi nel settore dei rifiuti, nonché promuovere la concorrenza ed evitare sussidi incrociati -, ha esaminato i singoli elementi che costituiscono la disciplina della separazione contabile, in particolare:
- il *livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali* che si ritiene opportuno raggiungere mediante la separazione contabile;
 - l'articolazione delle unità logico-organizzative identificate nel TIUC, al fine di valutare se possa essere adatta all'applicazione anche nel settore dei rifiuti urbani;

¹ In ultimo, nella Quarta relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito (relazione 567/2024/I/RIF del 17 dicembre 2024) presentata alle Camere dall'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 201/22, al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti.

² Tale situazione risulta evidenziata nella descrizione della struttura del settore riportata nel Volume 1 della *Relazione annuale dell'Autorità al Parlamento e al Governo*, secondo cui risultano iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità circa 8.200 gestori, di cui 86% enti pubblici e 67% gestori che svolgono solamente un'attività, prevalentemente gestione tariffe e rapporti con gli utenti. I gestori che svolgono in modo integrato almeno una fra le attività di gestione tariffe, raccolta o spazzamento e, al contempo, l'attività di trattamento sono circa 500. Dalle informazioni disponibili e in particolare dall'Anagrafica territoriale rifiuti, in cui è associata la gestione all'ambito tariffario, in termini di utenze gestite e dimensione del soggetto, si evidenzia che il 18% dei soggetti (più di 1.500) gestiscono almeno 5.000 utenze e il 3% dei gestori (circa 250) più di 50.000 utenze.

- i criteri di imputazione delle partite economiche e patrimoniali previste dal TIUC, al fine di verificare se tali logiche possano essere applicate anche al settore dei rifiuti urbani;
- i *driver* di ribaltamento utilizzati sia nell'ambito del TIUC per l'allocazione ad attività e comparti dei costi originariamente imputati ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise sia nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio rifiuti per l'allocazione dei costi agli ambiti tariffari;
- profili relativi alla distinzione, ai fini dell'individuazione dei criteri di imputazione dei costi nel contesto della separazione contabile, tra ambiti contigui e ambiti non contigui, in modo da applicare, in funzione del grado di autonomia gestionale, gli strumenti più appropriati e, segnatamente, l'imputazione diretta laddove si riconosca un elevato grado di autonomia gestionale e l'applicazione di *driver* dove invece si riscontrino unità gestionale;
- profili relativi all'individuazione dell'ambito di applicazione delle nuove regole in materia di separazione contabile, ipotizzando di includere i gestori che svolgono attività del settore dei rifiuti regolate tariffariamente e che siano obbligati a predisporre i piani economico-finanziari (PEF), valutando, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, l'esclusione di talune attività specifiche o di situazioni marginali in termini di utenze servite, valutando anche la possibilità di applicare regimi semplificati;
- i possibili approcci per l'introduzione degli obblighi di separazione contabile, distinguendo tra operatori multiservizio già soggetti agli obblighi di separazione contabile previsti dal TIUC, imprese soggette agli obblighi di separazione contabile disciplinati dalla Direttiva di separazione contabile MEF e operatori che non sono ancora soggetti a obblighi di separazione contabile;
- l'ipotesi di introdurre obblighi di compilazione di schemi contabili specifici per il settore dei rifiuti (conto economico disaggregato per natura e per componente tariffaria e conto economico disaggregato per componente tariffaria e per ambito tariffario e/o per lotti) che consentano un raccordo tra la contabilità e i prospetti resi disponibili ai fini della regolazione tariffaria;
- profili relativi all'*unbundling* del bilancio consolidato.

1.8 In risposta al citato documento per la consultazione sono pervenuti 20 contributi da parte di: i. la Fondazione IFEL istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI); ii. alcuni gestori e loro associazioni, nonché associazioni regionali in rappresentanza delle aziende dei servizi pubblici locali; iii. Enti di governo dell'ambito e loro associazione; iv. un'associazione di consumatori; v.

associazioni attive nel settore servizi di igiene ambientale; vi. il consorzio nazionale imballaggi (CONAI) vii. alcune società *software house* e un gruppo di consulenza di settore. Le osservazioni ricevute hanno mostrato un generale apprezzamento per l'impostazione prospettata nel documento per la consultazione e sono state formulate osservazioni puntuali rispetto agli orientamenti specifici, menzionate nei capitoli che seguono unitamente agli orientamenti finali dell'Autorità.

- 1.9 Nell'ambito della consultazione è stata rappresentata da diversi rispondenti la necessità di una progressiva introduzione degli obblighi in materia di separazione contabile. In particolare, è stata proposta una fase sperimentale per il biennio 2026–2027, utile a testare i modelli contabili e raccogliere dati senza effetti vincolanti, nonché consentire agli operatori un adeguamento ordinato e sostenibile, con piena operatività a partire dall'1 gennaio 2028.
- 1.10 In relazione all'eterogeneità e molteplicità dei soggetti coinvolti, nonché alla parcellizzazione delle attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità condivide tale ipotesi, ritenendo che una fase di sperimentazione possa consentire un tempo adeguato alla messa a punto dei sistemi gestionali e contabili.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si condivide l'ipotesi di introdurre gli obblighi di separazione contabile a partire dall'esercizio che ha inizio nell'anno 2026, in ottica sperimentale, con piena operatività a partire dall'esercizio che ha inizio nell'anno 2028? Motivare la risposta.*

2 Livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali

Approccio generale

- 2.1 In relazione agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 146/2025/R/RIF, vi è stata ampia condivisione sia sull'ipotesi che la separazione contabile debba consentire di identificare le partite economiche e patrimoniali afferenti lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, al fine di rafforzare i requisiti di affidabilità e verificabilità dei dati contabili alla base della regolazione tariffaria stabilmente introdotta dall'Autorità, sia sull'ipotesi che l'identificazione delle funzioni rilevanti ai fini della separazione contabile debba riflettere l'articolazione delle componenti tariffarie.
- 2.2 Ritenendo che l'introduzione di direttive per la separazione contabile e amministrativa costituisca uno strumento fondamentale per l'azione regolatoria in termini, *in primis*, di efficace riconciliazione tra dati di bilancio e tariffe regolate, favorendo in tal senso l'evoluzione degli strumenti di contabilità industriale utilizzati dai gestori, ma anche di trasparenza e *accountability* nella

rappresentazione dei corrispettivi nei confronti delle utenze, l’Autorità intende confermare l’approccio illustrato nel documento per la consultazione 146/2025/R/rif in relazione al livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali.

Filiere della raccolta differenziata

- 2.3 Sulla ipotesi di disaggregare le partite per filiera di riciclo menzionata nel documento per la consultazione 146/2025/R/RIF, si riscontrano opinioni contrastanti. Da un lato, alcuni soggetti ritengono utile la disaggregazione delle partite economiche per le diverse filiere di riciclo ai fini della determinazione del parametro che riflette il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (parametro H_a , introdotto con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF), nonché alla quantificazione del macro-indicatore RI , (introdotto con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF) e per favorire la comparazione tra operatori. In tal caso, è emersa la necessità di prevedere una voce residuale dove far confluire costi e ricavi non allocabili puntualmente alle singole filiere, specie per attività minori o non direttamente riconducibili (es. centri di raccolta, trasferenze, preselezione).
- 2.4 Dall’altro lato, altri soggetti, pur ritenendo condivisibile la proposta di disaggregazione delle partite economiche per filiera, ritengono che tale ipotesi comporti rilevanti complessità applicative in relazione all’allocazione dei costi, sottolineando le criticità legate alla tracciabilità puntuale dei costi per filiera, che potrebbe eventualmente essere superata con logiche di ripartizione dei costi basate su *driver*.
- 2.5 Diversi soggetti concordano con quanto ipotizzato nell’ambito del richiamato documento per la consultazione 180/2025/R/RIF in relazione all’opportunità di un approccio *unbundling* coerente fra i procedimenti avviati in parallelo dall’Autorità in materia di tariffa e di qualità.
- 2.6 Altri operatori evidenziano che l’implementazione deve essere in ogni caso graduale, tenuto conto dei tempi necessari per adattare i sistemi di contabilità analitica, non modificabili in tempi rapidi.
- 2.7 L’Autorità ritiene che l’ipotesi di introdurre una disaggregazione delle partite per singola filiera della raccolta differenziata possa essere ragionevolmente efficace qualora sia fondata su criteri di imputazione diretta, mentre l’aggravio amministrativo potrebbe risultare superiore ai benefici qualora essa sia ottenuta in esito all’applicazione di *driver* non adeguatamente rappresentativi delle voci economiche e patrimoniali sottostanti.
- 2.8 Pertanto, in considerazione della necessità di acquisire maggiori informazioni in grado di consentire la definizione di adeguate modalità di ripartizione delle partite per singola filiera della raccolta differenziata, l’Autorità è orientata a prevedere che, almeno in una prima fase, tali partite siano identificate contabilmente in modo

aggregato con riferimento alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, lasciando invece all'applicazione di driver *extra-contabili* l'attribuzione ai soli imballaggi.

Disaggregazione geografica

- 2.9 Nel documento per la consultazione 146/2025/R/RIF l'Autorità ha ipotizzato di prevedere una disaggregazione per ambito tariffario, coerente con la regolazione tariffaria.
- 2.10 La maggior parte dei soggetti condivide l'ipotesi di individuare l'ambito tariffario come livello di riferimento per la separazione contabile, ritenendolo coerente con la struttura del metodo tariffario.
- 2.11 Alcuni soggetti hanno, tuttavia, sottolineato come l'applicazione dell'*unbundling* a livello di ambito tariffario possa risultare poco significativa soprattutto nei casi di gestori integrati che operino in bacini di affidamento che si estendono su una molteplicità di ambiti tariffari. Tali soggetti suggeriscono l'opportunità di considerare livelli di disaggregazione minima superiori all'ambito tariffario, quali il bacino di affidamento.
- 2.12 Al riguardo, l'Autorità ritiene che la separazione contabile debba mantenere una salda coerenza con la disciplina tariffaria e pertanto, ai fini della separazione contabile, reputa opportuno fare riferimento all'ambito tariffario, ovvero all'area geografica nella quale è applicata la medesima tariffa all'utenza.

Categorie d'utenza

- 2.13 La maggioranza dei soggetti che ha risposto alla consultazione non ritiene opportuna la disaggregazione per categorie d'utenza, anche in relazione alle difficoltà operative che la realizzazione di tale ipotesi comporterebbe.
- 2.14 In merito, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'orientamento già espresso e cioè che non sia opportuno, almeno in una prima fase di implementazione, anche per ragioni di economicità e di semplificazione amministrativa, adottare una disaggregazione delle partite contabili per categoria di utenza.

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Ci sono elementi ulteriori rispetto a quelli già rappresentati in relazione al documento per la consultazione 146/2025/R/RIF che si ritiene opportuno portare all'attenzione dell'Autorità? Se sì, dettagliare e motivare la risposta.*

3 Le unità logico-organizzative della separazione contabile

- 3.1 La maggior parte dei soggetti che ha risposto alla consultazione ritiene che l'articolazione delle unità logico-organizzative prevista dal TIUC (Attività, Comparti, Servizi Comuni - SC, e Funzioni Operative Condivise - FOC) possa essere applicata anche al settore dei rifiuti urbani, con i necessari adattamenti specifici o semplificazioni, allo scopo di riflettere meglio l'organizzazione operativa del servizio e garantire una maggiore efficacia ai fini della regolazione tariffaria di settore.
- 3.2 Sulla base delle osservazioni emerse, l'Autorità è orientata a confermare l'ipotesi di adozione dell'impostazione del modello TIUC per il settore dei rifiuti urbani.

Funzioni operative condivise di settore

- 3.3 In consultazione è emerso un generale consenso sull'ipotesi di prevedere l'introduzione di funzioni operative condivise (FOC) specifiche per il settore dei rifiuti urbani. L'identificazione di FOC aggiuntive è stata ritenuta utile per consentire di separare e gestire in modo trasparente i costi associati a diverse attività, in ragione della peculiarità del settore in esame. In relazione a tale ipotesi, peraltro, alcuni soggetti suggeriscono di evitare sovrapposizioni con la compartimentazione esistente, limitando l'introduzione di nuove FOC ad ambiti specifici e ben definiti.
- 3.4 In relazione alle FOC già presenti nel TIUC, alcuni operatori evidenziano che alcune di esse, come il telecontrollo e la ricerca perdite, pur essendo state introdotte con riferimento ad altri settori, possono essere utilizzate anche nel settore dei rifiuti. A tali FOC potrebbero essere in particolare fatte affluire le partite relative alle attività di monitoraggio, gestione e controllo a distanza degli impianti e dei servizi legati alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.
- 3.5 Rispetto alle FOC specifiche proposte in consultazione, oltre alla funzione operativa condivisa di gestione utenze, comune al settore idrico e rifiuti, e la funzione operativa condivisa di gestione utenze rifiuti, alcuni operatori suggeriscono di prevedere anche una FOC relativa alla gestione delle utenze condivise fra i settori energia e ambiente.
- 3.6 Alcuni soggetti hanno suggerito di introdurre una FOC relativa all'igiene pubblica, a cui potrebbero essere allocate le partite relative ad attività esterne al perimetro coperto tariffariamente, quali le "attività esterne" richiamate nel metodo tariffario (es. derattizzazione o pulizia neve).
- 3.7 Alcuni soggetti, infine, hanno chiesto ulteriori chiarimenti in relazione alle partite afferenti agli impianti aggiuntivi.
- 3.8 In relazione alle osservazioni pervenute, l'Autorità ritiene che sia opportuno limitare l'introduzione di nuove funzioni operative condivise, al fine di evitare sovrapposizioni con la compartimentazione esistente.

- 3.9 In tale prospettiva, appare opportuno prevedere, in coerenza con quanto indicato nel Manuale di contabilità regolatoria, che la *FOC gestione utenze idriche* possa comprendere anche le utenze di igiene ambientale. Al riguardo si reputa comunque opportuno prevedere che tale FOC possa essere denominata *FOC gestione utenze idriche e ambientali*.
- 3.10 L’Autorità non ritiene invece opportuna l’introduzione di una specifica FOC relativa all’igiene pubblica, in quanto si reputa che i costi relativi alle attività regolate e alle attività non regolate dei servizi di igiene urbana possano essere allocati seguendo logiche di imputazione diretta.
- 3.11 Rispetto agli impianti di trattamento appare invece opportuno confermare l’introduzione di una specifica FOC, a cui potranno affluire le partite economiche relative a impianti a cui confluiscono in parte flussi assoggettati a regolazione (flussi “integrati” o “minimi”) e in parte flussi in concorrenza (ad esempio impianti di chiusura del ciclo “integrati” o “minimi” in parte). Le partite economiche relative agli impianti che operano completamente in concorrenza e non sono assoggettati alla regolazione tariffaria ma solamente ad obblighi di trasparenza delle condizioni di accesso confluiscono invece direttamente nelle attività diverse.

Spunti per la consultazione

- Q3.** *Si condividono le ipotesi formulate in relazione alle funzioni operative condivise?*
- Q4.** *In particolare, si condivide la proposta relativa ai criteri di imputazione delle partite economiche relative agli impianti di trattamento?*
- Q5.** *In relazione all’impostazione prospettata nel documento per la consultazione 235/2025/R/rif, che ipotizza un monitoraggio dell’efficienza tecnica per tutti gli impianti mediante il fattore ε , si ritiene opportuno che anche le regole di separazione contabile prevedano una disaggregazione delle partite economiche per singolo impianto indipendentemente dalla classificazione (compresi quindi anche gli impianti “aggiuntivi”)?*

Motivare le risposte.

4 Imputazione delle partite economiche e patrimoniali

- 4.1 La disciplina della separazione contabile, oltre all’identificazione delle unità logico-organizzative a cui vanno imputati costi e ricavi, crediti e debiti, richiede che siano definiti i criteri con cui tali partite vengono allocate alle singole unità logico-organizzative.
- 4.2 In consultazione è emersa ampia condivisione per la proposta dell’Autorità di applicare le logiche di imputazione delle partite economiche e patrimoniali previste dal TIUC e adottate in altri settori regolati anche al settore dei rifiuti urbani, garantendo efficienza, trasparenza e favorendo omogeneità metodologica. Ciononostante, alcuni soggetti hanno riscontrato profili di disallineamento tra la

contabilità adottata, in particolare nei casi degli Enti locali, e quella proposta nell'ambito della presente disciplina.

- 4.3 Sono stati inoltre sollevati aspetti operativi riguardanti le attività di separazione contabile in caso di attività particolarmente complesse e integrate, che richiedono la definizione di criteri oggettivi e omogenei per la gestione delle potenziali interconnessioni (es. produzione di energia elettrica/calore, il trattamento dei rifiuti urbani e speciali), nonché la necessità di valutare i costi emergenti per l'implementazione dei nuovi sistemi contabili.
- 4.4 Tenuto conto del generale consenso emerso dalla consultazione, l'Autorità intende confermare l'utilizzo delle logiche del TIUC per i soggetti che saranno tenuti alla compilazione dei CAS, limitando al contempo l'onere di implementazione attraverso un approccio differenziato, come già delineato in consultazione e come specificato nel seguito del documento.

Spunti per la consultazione

Q6. *Rispetto alle ipotesi relative all'imputazione delle partite economiche e patrimoniali ci sono ulteriori elementi da segnalare? Se sì, dettagliare e motivare la risposta.*

5 Driver di ribaltamento

Driver di ripartizione per SC e FOC

- 5.1 Come richiamato nel precedente documento per la consultazione, le logiche di imputazione del TIUC, a valle dell'imputazione diretta e delle eventuali transazioni interne tra SC e FOC, prevedono il ribaltamento dei costi attribuiti a SC e FOC in funzione del peso di specifici *driver*, oltre che per la disaggregazione per comparti, laddove in assenza di imputazione diretta si proceda a elaborazioni contabili *ex post*³.
- 5.2 Tali *driver* dovranno essere scelti negli elenchi, tassativi e non derogabili, del TIUC, relativi ad ognuno dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise. A tal riguardo, vi è generale consenso nell'estendere al settore dei rifiuti l'applicazione dei *driver* per le SC e le FOC già presenti nel TIUC, che pertanto sono confermati anche per il settore dei rifiuti. Per le imprese multiservizio l'individuazione di *driver* comuni a tutti i settori regolati rappresenta una scelta caratterizzata da semplicità ed economicità amministrativa e garantisce un'unica struttura contabile.

³ Tale operazione è normalmente di tipo extracontabile e si effettua a fine esercizio utilizzando basi di ripartizione costruite su dati preferibilmente a consuntivo. A tal fine, l'impresa deve adottare adeguate procedure aziendali che permettano la raccolta di dati di natura gestionale atti alla costruzione dei *driver*.

- 5.3 Molti operatori evidenziano, comunque, la necessità di tenere conto delle specificità del settore, e reputano opportuno integrare i *driver* relativi a FOC già presenti, considerando ad esempio alternative ai km di rete per la cartografia elettronica o valutando l'opportunità di individuare *driver* più specifici per la FOC verifica e controllo e la FOC telecontrollo e ricerca perdite.
- 5.4 Per le FOC di nuova introduzione legate ai rifiuti, alcuni rispondenti hanno proposto *driver* aggiuntivi. È stata in particolare ipotizzata l'introduzione di *driver* che facciano riferimento, ad esempio, al numero di abitanti equivalenti, per pesare i flussi turistici e il diverso peso di alcune categorie di utenze non domestiche. Altri hanno suggerito che, in questa fase iniziale, potrebbe essere utile avere la possibilità di utilizzare una combinazione dei *driver* previsti per la singola FOC o utilizzare *driver* non previsti dal TIUC, con adeguata motivazione. Tali richieste comporterebbero una revisione della piattaforma di raccolta dei CAS che ad oggi prevede la necessità di scegliere un unico *driver* fra quelli previsti dal TIUC.
- 5.5 Alla luce delle osservazioni pervenute, l'Autorità ipotizza l'introduzione del *set* di FOC individuato nella colonna 1 del Box 1 e la lista di *driver* utilizzabili, come riportato nella colonna 2 del medesimo.

Box 1 *Driver* di ribaltamento delle FOC

<i>Funzione operativa condivisa</i>	<i>Driver</i>
<i>Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore elettrico;</i> <i>Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela del settore gas;</i> <i>Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela comune al settore elettrico e gas</i> Funzione operativa condivisa di gestione clienti e utenze comune a tutti i settori gestiti	Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi a ciascuna attività
<i>Funzione operativa condivisa di misura tra attività di settori diversi o tra attività diverse del settore idrico</i>	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero di letture effettuate per ciascuna attività
<i>Funzione operativa condivisa di acquisto di energia elettrica;</i> <i>Funzione operativa condivisa di acquisto di gas;</i> <i>Funzione operativa condivisa di acquisto comune di energia elettrica e di gas;</i>	Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività (espressa in joule)
<i>Funzione operativa condivisa di cartografia elettronica</i>	km di rete relativi a ciascuna attività km serviti da ciascuna attività ore di manodopera diretta per ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di gestione utenze idriche e ambientali	Numero di utenze Abitanti serviti Numero di fatture/documenti di riscossione
<i>Funzione operativa condivisa di verifica e controllo</i>	Numero di determinazioni dei singoli parametri Numero di verifiche/ispezioni/sopralluoghi Numero di campioni
<i>Funzione operativa condivisa di telecontrollo e ricerca perdite</i>	Numero di interventi effettuati per ricerca perdite Totale delle ore di manodopera diretta per ricerca perdite Lunghezza rete sottoposta a ricerca perdite (km) Numero punti di telecontrollo
<i>Funzione operativa condivisa di manutenzione e servizi tecnici</i>	Numero di interventi effettuati Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di raccolta e trasporto dei rifiuti	Tonnellate di rifiuti raccolti
Funzione operativa condivisa di trattamento dei rifiuti	Tonnellate di rifiuti trattati

NB: in grassetto le FOC e i driver di nuova introduzione

Driver di ripartizione per ambito tariffario

- 5.6 Oltre ai *driver* da utilizzare per l’allocazione dei costi originariamente imputati a servizi comuni e funzioni operative condivise, nel documento per la consultazione 146/2025/R/RIF l’Autorità ha ipotizzato l’applicazione di *driver* per la ripartizione dei costi tra gli ambiti tariffari.
- 5.7 In generale, anche per la disaggregazione dei costi tra gli ambiti tariffari, i gestori sono tenuti a rispettare la gerarchia delle fonti e, pertanto, a imputare direttamente al territorio specifico le partite economiche. Laddove ciò non sia possibile, per ripartire le partite economiche dell’attività regolata rifiuti urbani - comprensive dell’attribuzione dei costi relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise - comuni a più ambiti tariffari (di seguito: “*multiAT*”) l’Autorità ha ipotizzato di distinguere tra ambiti contigui e ambiti non contigui, prevedendo la possibilità di utilizzare *driver* solo per la ripartizione delle partite economiche

relative ad ambiti contigui, mentre è orientata a prevedere logiche di imputazione diretta nei casi di ambiti non contigui.

- 5.8 La maggioranza dei soggetti condivide l'approccio ipotizzato dall'Autorità per l'allocazione dei costi agli ambiti tariffari, riconoscendo che questo debba riflettere fedelmente la struttura dei costi reali sostenuti per la gestione del servizio rifiuti in ciascun ambito.
- 5.9 Alcuni soggetti ritengono opportuno che sia chiarito il concetto di contiguità, che secondo alcuni dovrebbe seguire logiche gestionali e non essere riferita a una mera prossimità territoriale. Alcuni operatori ritengono che anche per gli ambiti non contigui debba essere prevista la possibilità di allocare i costi sulla base di *driver*.
- 5.10 Alcuni soggetti hanno poi segnalato che l'applicazione rigida di *driver* potrebbe portare a penalizzazione delle aree montane o rurali.
- 5.11 Rispetto ai *driver* riportati nel documento per la consultazione alcuni soggetti hanno proposto *driver* aggiuntivi.
- 5.12 Viene inoltre auspicata la definizione da parte di ARERA di un *set* di *driver*, tra cui i gestori possano scegliere, per assicurare omogeneità e confrontabilità tra gli operatori. Tale *set* di *driver*, secondo alcuni soggetti, dovrebbe prevedere *driver* specifici per le singole attività, in modo da garantire maggiore aderenza ai costi.
- 5.13 In generale, molti soggetti sottolineano l'importanza che siano definiti *driver* chiari, standardizzati e facilmente implementabili nei sistemi contabili, che garantiscano replicabilità e verificabilità e che siano comprensibili anche ai comuni e agli utenti.
- 5.14 Diversi soggetti evidenziano, poi, l'opportunità di un approccio graduale o di schemi di convergenza, per evitare che il passaggio dai criteri storici ai nuovi criteri generi discontinuità forti.
- 5.15 In relazione agli aspetti emersi in consultazione, l'Autorità intende confermare l'orientamento a prevedere la possibilità di ripartire i costi per ambito mediante *driver* solo nei casi in cui ci sia prossimità territoriale, ritenendo invece opportuno che negli altri casi si proceda all'allocazione diretta agli stessi ambiti.
- 5.16 In relazione all'individuazione dei *driver* l'Autorità condivide le osservazioni che sottolineano l'importanza di avere omogeneità di approccio tra gli operatori ed è pertanto orientata a prevedere l'individuazione di un *set* di *driver* specifici per le singole attività, come riportati nel Box 2.
- 5.17 L'Autorità condivide anche le preoccupazioni relative agli impatti che la discontinuità nell'applicazione dei criteri di allocazione dei costi potrebbe causare. A questo riguardo l'Autorità ritiene opportuna l'introduzione di strumenti che consentano un'adeguata gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri.

Box 2 Driver di ribaltamento all'ambito tariffario* (MultiAT/AT)

<i>Comparti</i>	<i>Driver</i>
<i>Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani</i>	<i>Numero di utenze servite * coefficiente stagionalità</i> <i>Numero abitanti * coefficiente stagionalità</i> <i>Tonnellate di rifiuti raccolti</i> <i>km quadrati di superficie di territorio gestito * frequenza servizio (se non omogenea)</i> <i>km di strada percorsa * frequenza servizio (se non omogenea)</i> <i>Numero attrezzature di raccolta * frequenza raccolta (se non omogenea)</i> <i>Tipologia di servizio erogato (ad esempio, raccolta porta a porta vs. cassonetti stradali)</i> <i>Numero punti di raccolta/punti di servizio</i> <i>Numero richieste di servizio</i> <i>Ore di servizio reso dagli operatori o dai mezzi</i> <i>Costo del personale direttamente attribuibile</i>
<i>Spazzamento e lavaggio delle strade</i>	<i>km di strada percorsa * frequenza servizio (se non omogenea)</i> <i>km² di superficie di territorio gestito * frequenza servizio (se non omogenea)</i> <i>Ore di servizio reso dagli operatori o dai mezzi</i> <i>Costo del personale direttamente attribuibile</i>
<i>Trattamento dei rifiuti urbani (con recupero o smaltimento)</i>	<i>Tonnellate di rifiuti raccolti o trattati</i>

Spunti per la consultazione

- Q7.** *Si condividono gli orientamenti in relazione ai driver di ribaltamento di servizi comuni e funzioni operative condivise? Si condividono le integrazioni al set di driver attualmente previsti dal TIUC, come riportati nel Box 1? Motivare la risposta.*
- Q8.** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla differenziazione tra ambiti contigui e non contigui? Si condivide il set di driver ipotizzato nel Box 2? Si condivide l'ipotesi di introdurre logiche di gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri? Motivare la risposta.*

6 Ambito di applicazione

- 6.1 L'Autorità ha espresso l'orientamento di includere, nell'ambito di applicazione delle norme in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani, i gestori obbligati a predisporre il PEF e che svolgono attività regolate tariffariamente nel settore dei rifiuti, come rilevabili dall'iscrizione all'Anagrafica Operatori dell'Autorità, secondo quanto previsto dalla regolazione *pro-tempore* vigente. Al contempo, è stato proposto di escludere talune attività specifiche, nonché casistiche gestionali relative ad un numero contenuto di utenze, valutando anche uno spazio per l'applicazione di un regime semplificato.
- 6.2 A tal proposito, molti soggetti ritengono opportuno introdurre esenzioni e semplificazioni, mentre alcuni sottolineano che tali esenzioni e semplificazioni dovrebbero essere limitate, al fine di incentivare aggregazioni e razionalizzazione del settore, favorendo gestioni più strutturate ed efficienti, nonché una crescita industriale del settore, anche a beneficio del servizio erogato agli utenti.

- 6.3 Le esenzioni o semplificazioni ipotizzate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione dovrebbero essere riferite alle dimensioni del gestore, in coerenza con quanto già avviene in altri settori regolati; alcuni propongono soglie dimensionali (come ad esempio 100.000 abitanti) al di sotto delle quali adottare un modello semplificato, per evitare che i costi di implementazione diventino eccessivi per le realtà più piccole, con oneri sproporzionati rispetto ai benefici attesi.
- 6.4 Alcuni soggetti ritengono che debba essere prevista un'esenzione per i soggetti che svolgano attività con peso limitato nel ciclo integrato dei rifiuti⁴, quali la gestione dell'utenza o lo spazzamento delle strade. Analogamente è stata proposta l'esenzione per i soggetti che svolgano una sola attività del ciclo integrato, ritenendo in tali casi di scarsa utilità l'introduzione di un regime di separazione contabile.
- 6.5 Altri soggetti propongono di valutare l'esenzione per i gestori di soli impianti di trattamento "minimi", oltre a quelli "aggiuntivi" (che sarebbero esentati), specie se di ridotte dimensioni o destinati all'autoconsumo.
- 6.6 Diversi soggetti ritengono, inoltre, che debba essere valutata la natura giuridica e istituzionale del soggetto, proponendo semplificazioni o esenzioni per comuni e consorzi che svolgono direttamente il servizio, società consortili o cooperative di piccole dimensioni o gestori con attività limitate; a tal riguardo, alcuni evidenziano come tali soggetti non siano attrezzati per una rilevazione contabile complessa, e pertanto necessitino per lo meno di un'implementazione graduale o modulata.
- 6.7 In relazione ai Comuni, alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità di esentare dagli obblighi di separazione contabile tali soggetti, anche se gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, avendo questi un sistema contabile differente rispetto alla contabilità civilistica delle imprese.
- 6.8 L'Autorità ritiene che gli oneri posti in capo ai soggetti debbano essere sempre proporzionati ai benefici attesi e debbano riflettere criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Alla luce delle osservazioni pervenute, appare dunque opportuno confermare l'applicazione degli obblighi di separazione contabile ai soli gestori (escludendo, pertanto, i meri prestatori d'opera). In applicazione dei richiamati criteri di proporzionalità e ragionevolezza, appare poi opportuno prevedere che siano esentati dai medesimi obblighi i gestori che ad oggi non sono tenuti all'applicazione del TIUC e rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
- a) svolgano esclusivamente le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e/o spazzamento e lavaggio;
 - b) svolgano l'attività raccolta e trasporto e servano meno di 5.000 utenze;

⁴ Alcuni soggetti hanno utilizzato il termine "attività marginali" nel ciclo dei rifiuti; a tal riguardo, si specifica che un'attività svolta da un gestore in maniera continuativa e per un periodo superiore all'anno non si configurerebbe come "attività marginale" ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5 del TIUC; pertanto, è preferibile non utilizzare tale termine.

- c) gestiscano solo impianti di trattamento “minimi” (in tutto o in parte).
- 6.9 Per l’identificazione delle utenze servite dal gestore dell’attività di raccolta e trasporto si fa riferimento alla somma delle utenze servite dal gestore stesso in tutti gli ambiti in cui opera, come risultante dai dati verificati e validati dall’ETC in Anagrafica territoriale rifiuti⁵.
- 6.10 Al fine di evitare comportamenti opportunistici e disaggregazioni funzionali solo all’elusione degli obblighi di separazione contabile, l’Autorità ritiene che le esenzioni di cui alle lettere b) e c) non debbano trovare applicazione nel caso di soggetti che appartengano a gruppi societari che siano attivi nel settore rifiuti.
- 6.11 Oltre a ciò, si ritiene che possano essere escluse le gestioni sulla base degli stessi criteri adottati per gli altri settori regolati laddove le attività del ciclo integrato dei rifiuti svolte siano configurabili come attività marginali ai sensi del TIUC.

Spunti per la consultazione

Q9. *Si condividono le ipotesi di esenzione e di semplificazione? Motivare la risposta.*

7 Approccio per la separazione contabile

- 7.1 L’Autorità ha ipotizzato un approccio differenziato per l’implementazione dell’*unbundling* contabile, ritenendolo coerente con l’obiettivo di proporzionalità e adeguatezza degli oneri amministrativi.
- 7.2 Nello specifico, per le imprese che già adottano il TIUC, l’Autorità ha ipotizzato l’applicazione delle logiche di imputazione e ribaltamento già previste nel TIUC, nonché l’applicazione degli schemi specifici di rendicontazione previsti anche per le altre imprese con l’aggiunta di un’attività specifica relativa al settore rifiuti (in particolare è stata ipotizzata l’aggiunta nei CAS di un macroaggregato “Attività regolate rifiuti urbani”⁶). Tale ipotesi è stata ampiamente condivisa nell’ambito della consultazione.
- 7.3 Per le società che hanno implementato i sistemi di monitoraggio della contabilità ai sensi della Direttiva di separazione contabile MEF, l’Autorità ha ipotizzato, in un’ottica di contenimento degli oneri amministrativi, un approccio semplificato che prevede l’applicazione dei criteri e dei principi individuati nella medesima

⁵ Si evidenzia che la deliberazione 13 giugno 2023, 263/2023/E/RIF prevede l’obbligo per gli ETC, inclusi gli EGATO, e i gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute nell’ATRIF, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi.

⁶ Vengono di fatto enucleate dalle attività diverse le poste che fanno riferimento al perimetro di attività identificate ai fini tariffari e cioè all’insieme delle attività comprese nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono; esso comprende lo spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Direttiva. Alcuni soggetti non hanno condiviso tale ipotesi anche in relazione al non perfetto allineamento con le disposizioni del TIUC attualmente vigenti e al conseguente rischio di creare discriminazioni non giustificate tra soggetti regolati.

- 7.4 La proposta di prevedere solo gli schemi specifici di rendicontazione e i prospetti di riconciliazioni con i bilanci societari per i gestori non esentati dagli obblighi, infine, è stata ampiamente condivisa, anche se con richieste di maggior dettaglio circa le modalità applicative, e da alcuni particolarmente apprezzata per il collegamento fra le partite contabili e le entrate tariffarie, che rappresenta una regolazione innovativa anche rispetto agli altri settori dell’Autorità.
- 7.5 È stato evidenziato peraltro che la contabilità degli enti locali si differenzia da quella delle imprese sia per lo scopo, sia per i principi applicati, come quello dell’armonizzazione contabile, sia per gli schemi prodotti, fin dalle modalità di registrazione degli eventi contabili. Il medesimo soggetto evidenzia pertanto l’esigenza di prevedere rendiconti semplificati specifici per gli enti locali, implementando schemi differenti (CAS ente locale-CAS societari) che dialoghino fra loro attraverso prospetti di riconciliazione messi a disposizione dall’Autorità.
- 7.6 In relazione a quanto emerso dalla consultazione l’Autorità ritiene opportuno confermare il regime semplificato per gli operatori che non sono ancora soggetti a obblighi di separazione contabile. Per tali soggetti l’Autorità intende prevedere un approccio semplificato con norme specifiche di contabilità, finalizzato alla compilazione degli schemi specifici di rendicontazione, come illustrato nel capitolo successivo, prevedendo la redazione di appositi prospetti di riconciliazioni con i bilanci societari.
- 7.7 Per le imprese che già adottano il TIUC l’Autorità intende invece prevedere l’obbligo di applicazione del medesimo TIUC che, rispetto all’attuale formulazione, sarà integrato con un’attività ulteriore rispetto a quelle attualmente previste, denominata “Attività tariffate rifiuti urbani” che comprende il perimetro rilevante ai fini tariffari, e con alcune FOC aggiuntive specifiche per i soggetti che operano nel settore dei rifiuti. L’obbligo di applicazione del TIUC sarà poi accompagnato dall’obbligo di predisporre degli schemi specifici di rendicontazione, come illustrati nel capitolo successivo, e di redigere appositi prospetti di riconciliazione.
- 7.8 In ottica di semplificazione degli adempimenti, per le società che hanno implementato i sistemi di monitoraggio della contabilità ai sensi della Direttiva di separazione contabile MEF, l’Autorità intende prevedere un periodo transitorio di durata quinquennale in cui i medesimi soggetti possano decidere se applicare il TIUC oppure i principi e i criteri indicati nella *Direttiva di separazione contabile MEF*, oltre ovviamente agli schemi specifici di rendicontazione e la redazione di appositi prospetti di riconciliazione.
- 7.9 Per quanto riguarda, infine, le osservazioni relative alla contabilità degli enti locali, considerato che le attuali disposizioni del TIUC non prevedono norme specifiche per tali soggetti e considerato che la presenza degli enti locali nel settore

dei rifiuti non ha caratteri di marginalità come in altri settori regolati dall’Autorità, l’Autorità ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti insieme alle associazioni degli enti locali, al fine di valutare l’ipotesi di prevedere rendiconti semplificati specifici e adeguati prospettati di riconciliazione, come prospettato nell’ambito della consultazione, da applicare agli enti locali che risultino soggetti agli obblighi di separazione contabile definiti per il settore dei rifiuti.

Spunti per la consultazione

Q10. *Si condivide l’approccio sopra delineato? Motivare la risposta.*

8 Schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore rifiuti

8.1 L’Autorità ha proposto, indipendentemente dall’approccio adottato, di prevedere la compilazione dei seguenti schemi contabili specifici:

- *conto economico disaggregato per natura e per componente tariffaria;*
- *conto economico disaggregato per componente tariffaria e per ambito tariffario e/o per lotti.*

8.2 Tale approccio è stato ampiamente condiviso poiché garantisce trasparenza, controllabilità e coerenza con la regolazione tariffaria. Sempre nell’ambito della consultazione è peraltro emersa la necessità di definire con chiarezza gli schemi di rendicontazione da adottare, i dati richiesti e le modalità di predisposizione, al fine di garantire omogeneità e coerenza tra gli operatori, in particolare per quelli con esperienza limitata nella separazione contabile.

8.3 In relazione al livello di disaggregazione delle poste economiche e patrimoniali, alcuni operatori temono che una disaggregazione troppo spinta possa comportare oneri informatici e organizzativi rilevanti, con aumento dei costi e perdita di efficienza; a tal proposito, alcuni operatori propongono un approccio più graduale, con l’introduzione della disaggregazione per componenti tariffarie in una seconda fase, in analogia con il settore idrico.

8.4 Più in dettaglio, alcuni soggetti evidenziano che la proposta delineata non copra pienamente le informazioni necessarie a fini tariffari, in particolare mancano schemi specifici per la movimentazione delle immobilizzazioni (disaggregazione patrimoniale), che sarebbero rilevanti per i costi di capitale; altri sottolineano la complessità nell’attribuzione delle voci di indebitamento o liquidità, o la scarsa significatività dal punto di vista contabile delle voci *COI, CQ*.

8.5 In relazione all’impostazione delle colonne per componenti tariffarie, alcuni ritengono possa portare alla perdita di correlazione tra costi e ricavi, soprattutto per quanto riguarda i ricavi da frazioni avviate a recupero, se disgiunti dai costi associati (distinzione fra *CRD* e *AR/AR_{sc}*).

- 8.6 Infine, alcuni soggetti propongono che si chiarisca che i costi di conferimento siano attribuiti alla componente tariffaria corrispondente al trattamento, essendo relativi a tale attività, per evitare confusione nei CAS.
- 8.7 A tal proposito, alcuni operatori suggeriscono l'integrazione esplicita tra *unbundling* e MTR-3.
- 8.8 Infine, è stato richiesto di chiarire se i prospetti saranno soggetti a revisione contabile obbligatoria (come per i CAS del TIUC).
- 8.9 Stante le osservazioni ricevute, si ritiene, in primo luogo, opportuno chiarire che gli schemi specifici di rendicontazione proposti non intendono raccogliere tutte le informazioni necessarie a fini della predisposizione dei piani economico-finanziari, replicando i *tool* del metodo tariffario, ma sono finalizzati a consentire una riconciliazione dei dati di bilancio con i dati più rilevanti ai fini tariffari, considerata la dimensione multiambito di molti operatori.
- 8.10 Si conferma, pertanto, l'orientamento dell'Autorità di prevedere gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore rifiuti per tutti i gestori non esentati dai nuovi obblighi di separazione contabile, soggetti a revisione contabile obbligatoria come per i CAS del TIUC.
- 8.11 Nel *conto economico disaggregato per natura e destinazione*, come già delineato, saranno previste le principali componenti tariffarie di costo operativo (CRT, CRD, CSL, CC, CTS, CTR) e di ricavo (AR/AR_{sc}). Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che i costi operativi per il conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento sostenuti dai gestori della raccolta e trasporto dovranno essere attribuiti alle componenti che riguardano il trattamento (CTR/CTS) in linea la rendicontazione prevista per i PEF. La disaggregazione per componente sarà funzionale e seguirà, in ogni caso, gli sviluppi legati alla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente. In relazione alla ulteriore disaggregazione per filiere della raccolta differenziata del CRD e dei ricavi, si rimanda alle posizioni già espresse al capitolo 2.
- 8.12 Sarà previsto inoltre il *conto economico disaggregato per componente tariffaria e per area geografica di riferimento*. In merito all'individuazione di quest'ultima, si rimanda a quando specificato alle posizioni già espresse al capitolo 2.
- 8.13 In relazione a quanto indicato nello spunto per la consultazione Q5, qualora si dovesse propendere per soluzioni che prevedano la disaggregazione delle partite economiche per singolo impianto, sarà necessario prevedere anche un *conto economico disaggregato per natura e impianto*, indipendentemente dalla tipologia dell'impianto (intermedio o finale) e dalla classificazione dello stesso (minimo, integrato o aggiuntivo).

Spunti per la consultazione

Q11. *Si condivide l'ipotesi prospettata per i rendiconti specifici per il settore dei rifiuti? Motivare la risposta.*

9 Unbundling del bilancio consolidato

9.1 La maggior parte dei soggetti che ha partecipato alla consultazione si dichiara favorevole alla proposta di limitare gli obblighi di separazione contabile del bilancio consolidato ai soli gruppi societari già soggetti a tali obblighi, ritenendo tale approccio graduale, coerente con il principio di proporzionalità e con la necessità di evitare oneri amministrativi eccessivi, specie per le realtà più piccole o meno complesse. Alcuni operatori, tuttavia, segnalano la necessità di chiarimenti operativi e di una maggiore gradualità/flessibilità nell'applicazione, altri ancora propongono un allineamento fra rifiuti e idrico (che ad oggi non prevede tale obbligo).

9.2 Stante quanto sopra, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'integrazione degli obblighi di separazione contabile del bilancio consolidato di cui all'articolo 20 del TIUC in linea con quanto sopra indicato per i CAS del gestore, con l'aggiunta del macroaggregato "Attività tariffate rifiuti urbani", per i gruppi societari già soggetti alle disposizioni e cioè i gruppi che:

- operando in almeno una delle attività del settore elettrico o del settore del gas, controllino direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch'esso in almeno una di tali attività;
- detengano il controllo diretto di due o più esercenti che operano individualmente in una delle attività del settore elettrico o del settore del gas.

9.3 Non si prevede invece di estendere ai gruppi societari l'obbligo di predisporre gli schemi specifici di rendicontazione annuale separata per il settore rifiuti sopra citati, che rimangono in capo al singolo gestore.

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condivide l'ipotesi di prevedere obblighi di separazione contabile del bilancio consolidato solo per i gruppi societari già soggetti alle disposizioni del TIUC? Motivare la risposta.*